

Allegato A/ al n. 128717/11796 di repertorio Notaio Dr. Guido

Falqui-Massidda di Rovereto

## STATUTO

Titolo I: Origini, denominazione, sede e scopi della Società.

Articolo 1.- E' costituita fra gli artieri, impiegati, piccoli commercianti ed industriali e prestatori d'opera in genere del Comprensorio della Vallagarina, a tempo indeterminato e con sede in Rovereto, una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione:

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DEGLI ARTIERI DI ROVERETO"

che riunisce in sé i patrimoni, le finalità, i diritti e gli oneri già spettanti alla Società di Mutuo Soccorso di Rovereto.


Articolo 2.- La Società ha precisamente lo scopo di:

- a) soccorrere i propri Soci ammalati;
- b) di corrispondere un assegno di impotenza o vecchiaia ai propri Soci inabili al lavoro o vecchi;
- c) di migliorare, in generale, le condizioni economiche e morali degli affiliati.

Articolo 3.- Per raggiungere i fini sociali di cui l'Articolo precedente verranno costituite due sezioni:

- a) Sezione malattia;
- b) Sezione impotenza;

I Soci potranno essere iscritti a una o ad l'altra delle due sezioni come ad ambedue.



Articolo 4.- Quali emblemi d'onore la Società conserverà i due vessilli delle vecchie Società che verranno usati colle modalità stabilite dal regolamento.

## Titolo II: Soci, ammissione e dimissione

(doveri e diritti comuni a tutti i Soci)

Articolo 5.- La Società si compone di Soci effettivi, onorari, protettori e benefattori.

### CAPO I: Soci effettivi

Articolo 6.- Possono essere ammesse a Socio effettivo le persone di ambedue i sessi, dimoranti nel Comprensorio della Valagarina, di età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 40, di ottime moralità e di sana costituzione fisica, che esercitino l'artigianato, il piccolo commercio od industria o che prestino la loro opera come impiegati ed in generale quelle persone che non siano soggette alle assicurazioni obbligatorie contro la malattia ed invalidità - vecchiaia.

Articolo 7.- L'aspirante a Socio dovrà presentare domanda scritta alla Società indicandovi le sue generalità ed allegandovi la dichiarazione del medico sociale comprovante la sana costituzione fisica e l'assenza di malattia in atto. La domanda dovrà essere controfirmata da due Soci a prova della verità di quanto in essa esposto. Nella stessa il Socio dovrà specificare a quale sezione intende di iscriversi e fornire i dati richiesti per ogni sezione.

Articolo 8.- Le domande d'ammissione a Socio effettivo vengono



esaminate dal Consiglio direttivo il quale decide sull'accettazione o repulsa a maggioranza di voti per schede segrete. In caso di repulsa il Consiglio non è in obbligo di addurne i motivi.

Articolo 9.- I Soci effettivi avranno diritto di preferenza, sia per godere in affitto appartamenti negli stabili della società che per avere mutui ipotecari dai fondi Sociali.

Articolo 10.- I Soci effettivi dovranno assoggettarsi a tutte le deliberazioni legalmente prese dalla Società rinunciando ad ogni appello o ricorso a qualsiasi Autorità per causa sociale.

Articolo 11.- All'atto dell'ammissione il Socio effettivo dovrà versare la tassa di Lire 3.=

Articolo 12.- Il pagamento delle quote, previste per le due sezioni, deve essere fatto mensilmente anticipato. Al Socio in arretrato con due mensilità sarà sospeso il godimento delle prestazioni sociali, fino a tanto che non si abbia messo in regola. La Direzione sarà tenuta ad avvisare con lettera i Soci in arretrato, prima di proporre al Consiglio la radiazione.

Articolo 13.- Il Socio chiamato in servizio militare può sospendere il pagamento delle quote sociali senza essere considerato dimissionario e ripresentandosi dovrà però sottoporsi a visita del medico sociale. Nel computo dell'anzianità in questo caso calcolato anche il tempo trascorso sotto le armi.

Articolo 14.- La eliminazione dei Soci effettivi ha luogo; oltre che per decesso, per:

- a) dimissione volontaria;
- b) cattiva condotta od atti che possono compromettere il decoro della Società;
- c) condanne per delitti infamanti;
- d) quando risultasse che per essere ammesso ha taciuto qualche malattia cronica o che per godere il sussidio abbia simulata o si sia procurata o prolungata qualche malattia;
- e) quando il Socio avesse contratta malattia in seguito a vizi o a vita dissipata;
- f) quando il Socio fosse in arretrato con tre mensilità di contributi, dopo l'avviso di cui all'articolo 12.

Articolo 15.- L'espulsione ha luogo per deliberazione, a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo.

Articolo 16.- Le dimissioni del Socio effettivo devono essere presentate per lettera non più tardi del 30 settembre ed avranno effetto dal primo gennaio successivo, caso contrario il Socio sarà obbligato al pagamento delle quote anche per un ulteriore anno.

Articolo 17.- Il Socio dimissionario od espulso non potrà essere riammesso che per deliberazione, a scrutinio segreto, dell'Assemblea Generale.

Articolo 18.- Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte della Società perde ogni diritto verso la stessa.

Capo II: Soci onorari, Protettori e Benefattori.

Articolo 19.- Sono Soci Onorari quelli che per meriti speciali



verso la Società vengono proclamati tali dall'Assemblea Generale.

Articolo 20.- Sono Soci benefattori coloro che versano un annuo contributo di Lire 25.000 (venticinquemila) o Lire 250.000 (duecentocinquantamila) per una volta tanto e senza alcun diritto ai benefici sociali.


Articolo 21.- Sono Soci protettori coloro che con singoli doni, lasciti e prestazioni di qualunque genere contribuiscono a rendere sensibilmente più agevole alla Società il conseguimento degli scopi prefissi e che in seguito a proposta della Direzione vengono nominati tali dall'Assemblea Generale.

### Titolo III: Della Sezione Malattia

Articolo 22.- Il Socio che intende godere i vantaggi derivanti dall'iscrizione a questa sezione deve corrispondere un contributo mensile in quella percentuale che verrà fissata col regolamento sui proventi personali dichiarati nella domanda d'ammissione.

Questi proventi non potranno essere però inferiori a Lire Duecento mensili, né superiori alle 800 mensili. Per gli impiegati il limite minimo è elevato a lire 400 mensili. Tale contributo dovrà venir sempre versato anche in caso di malattia dell'iscritto.

Articolo 23.- La Società stabilirà col regolamento il numero e l'ammontare delle singole classi in cui saranno suddivisi i Soci, in base ai proventi dichiarati, sempre fra i limiti in-



dicati nell'Articolo precedente. Tali classi formeranno base, oltre che per la commisurazione dei contributi, anche per determinare l'assegno di malattia e quello di tumulazione.

Articolo 24.- L'aspirante a Socio avrà ampia libertà nel dichiarare, nella domanda di ammissione i suoi proventi personali. Il Consiglio Direttivo potrà, in quei casi che lo ritenesse opportuno, subordinare l'accettazione della domanda alla adesione del Socio all'Inscrizione in una classe superiore di quella richiesta.

Articolo 25.- Il Socio che cessasse di avere la sua residenza nel Comprensorio della Vallagarina, verrà eliminato dalla sezione malattia e perderà tutti i diritti. Se però ritornasse a prendere stabile dimora in città avrà diritto di essere riammesso. Nel caso che avesse superato i 40 anni, la riammissione potrà avvenire solo verso presentazione di un certificato rilasciato dal medico sociale.

Articolo 26.- Il Socio per acquisire il diritto alla prestazione derivante dall'iscrizione a questa sezione, dovrà aver corrisposto almeno due mensilità di contributi.

Articolo 27.- Il Socio iscritto alla sezione malattia, in regola col pagamento delle quote sociali, avrà diritto di godere gratuitamente delle prestazioni medico chirurgiche, medicinali, assegno malattia, cura ospedaliera e assegno di tumulazione colle modalità sotto fissate.

a) Prestazioni medico-chirurgiche:



Articolo 28.- La cura medico-chirurgica ai Soci infermi può essere affidata dalla Società ad uno o più medici colle norme che verranno stabilite dal regolamento interno e dal contratto di servizio che sarà stipulato di volta in volta. La nomina del medico o medici sociali spetta esclusivamente all'Assemblea Generale dei Soci in base alle proposte che le saranno presentate dal Consiglio direttivo.

Articolo 29.- Il Socio può rinunciare al diritto di godere delle cure gratuite del medico sociale e pur conservando gli altri vantaggi cioè assegno di malattia, medicinali, cura ospedaliera etc. può valersi dell'opera del proprio medico di fiducia assumendosi la relativa spesa. La Società potrà però, colle modalità che verranno fissate dal regolamento, esercitare, anche a mezzo del proprio medico, il necessario controllo sia per la liquidazione dell'assegno di malattia che per la somministrazione dei medicinali.

Articolo 30.- I Soci potranno godere delle cure specialistiche colle modalità e limitazione che saranno determinate dal regolamento.

b) Medicinali e materiali di medicazione

Articolo 31.- I medicinali e i materiali di medicazione saranno forniti dalla farmacia o farmacie designate dalla Società colle limitazioni, specialmente per quando risulta la specialità, che saranno fissate dal regolamento.

c) Assegno di malattia



Angus J. J. J.

A circular library stamp from the University of Michigan Library. The text "UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY" is arranged in a circle around the perimeter. In the center, the year "1964" is printed. The stamp is slightly faded and overlaps with the horizontal lines of the document.

*Mummers*



classe nella quale risulta effettivamente iscritto.


Articolo 35.- Nel calcolo del diritto all'assegno, una malattia, che si presentasse con sintomi analoghi ad una precedente, entro otto settimane dalla dichiarazione di guarigione, verrà considerata come seguito alla precedente e computata nel periodo massimo di 26 settimane. Però per una malattia nuova, sempre che sia comprovato che non abbia relazione né derivazione dalla precedente, verrà liquidato l'assegno per un altro periodo massimo di 26 settimane.

Articolo 36.- Decorso il limite massimo di 26 settimane calcolate colle modalità previste all'articolo precedente il Socio che fosse ancora ammalato sarà esonerato dal pagamento dei contributi conserverà il diritto all'assistenza medesima ed alla medicina li e dopo la guarigione rientrerà nei pieni diritti salvo quanto dispone l'Articolo precedente al caso di nuova malattia.

Articolo 37.- A puerpera in corso normale di puerperio, in quanto si astenga dal lavoro, spetta l'assegno di malattia per la durata di sei settimane dal giorno del parto purché presenti, entro dieci giorni dallo stesso, attestato della levatrice che le prestò assistenza.

Articolo 38.- La Società ha il diritto e l'obbligo di trattene-  
re sulle eventuali liquidazioni di assegno ai Soci, i contributi arretrati dovuti dagli stessi.

d) Cura ospedaliera



Articolo 39.- In sostituzione dell'assegno di malattia subentrano cura e mantenimento nella classe meno costosa dell'ospedale civile di Rovereto. Per il periodo massimo di giorni 28 ed in caso di bisogno il trasporto con autoambulanza a spese della Società purché ciò avvenga nel raggio del Comprensorio della Vallagarina.

Articolo 40.- Tranne nei casi di comprovata urgenza il ricovero nell'ospedale non può avvenire che in seguito ad ordine del medico sociale o col permesso del Presidente o suo sostituto.

Articolo 41.- Ultimato il periodo di degenza a carico della Società, l'ammalato avrà il diritto, perdurando la sua incapacità al lavoro, all'assegno di malattia, per il periodo massimo di 26 settimane nel quale saranno computati i giorni di degenza assunti dalla Società.

Articolo 42.- La Società non assume la spesa dell'ospedale nel caso che ad una degenza, o a più degenze, nelle quali sia stato raggiunto il periodo massimo di giorni 28 ne faccia seguito un'altra; quando non sia trascorso un intervallo di due mesi e ciò anche in dipendenza di una malattia diversa dalla precedente.

e) Assegno di tumulazione

Articolo 43.- Gli eredi del socio defunto avranno diritto di percepire un assegno di tumulazione dell'ammontare del 50% del reddito mensile dichiarato dal Socio, in base al quale risulta iscritto nella sezione malattia.



Articolo 44.- In mancanza di eredi la Società potrà concorrere alla spesa del funerale nell'ammontare massimo però previsto dall'articolo precedente.

f) Assegni straordinari

Articolo 45.- Oltre alle precedenti presentazioni previste dagli articoli precedenti il Socio, iscritto a questa sezione, avrà diritto di percepire degli assegni straordinari a sollievo di spese o cure già sostenute, sempre che siano originate da qualche infermità.

Articolo 46.- Per questo scopo verrà costituito un "fondo per assegni straordinari ai Soci iscritti alla sezione malattia" i tali assegni saranno erogati a fine anno dal Consiglio direttivo, ed in caso di urgenza dal Presidente, sempre però avuto riguardo alla disponibilità del fondo, e nell'ammontare massimo del 50% della spesa effettiva sostenuta dal Socio da documentarsi con regolare fattura.

Articolo 47.- Saranno ammesse a questo trattamento le spese per: interventi chirurgici, cure e protesi dentarie, cure elettriche, cure radiologiche, bagni o cure termali e cure montane. Alla domanda il Socio dovrà allegare il parere del medico sulla necessità della cura o del trattamento fatto. Il Presidente prima di fare l'erogazione di presentare le sue proposte al Consiglio potrà sentire il parere del medico sociale.

Titolo IV: Della sezione impotenza

Articolo 48.- La sezione impotenza è suddivisa nei due gruppi  
Maschile e Femminile, i quali provvederanno separatamente al  
raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto erogando  
le rendite dei rispettivi patrimoni.

Articolo 49.- Per godere vantaggi derivanti dall'iscrizione a  
questa sezione il Socio effettivo compiute le formalità previ-  
ste dall'articolo 8 dovrà aver pagato per almeno dieci anni i  
seguenti contributi annui, da versarsi in rate mensili antici-  
pate:

dai 14 - 24 anni Lire 18.=

dai 25 - 29 anni Lire 24.=

dai 30 - 40 anni Lire 36.=

Tali contributi saranno portati alla fine d'anno in aumento  
dei rispettivi fondi maschile e femminile.

Articolo 50.- Il Socio iscritto a questa sezione conserverà i  
diritti anche assentandosi dalla città, purché annunci la sua  
partenza e continui a versare regolarmente i contributi previ-  
sti.

Articolo 51.- Il Socio che abbia corrisposto alle premesse di  
cui gli articoli precedenti avrà diritto ad un assegno di im-  
potenza o vecchiaia quando:

a) sia stato ammalato per 26 settimane, calcolate nei modi  
previsti per la sezione malattia anche se non risulta inscrit-  
to, e compri con un certificato medico di essere inabile al  
lavoro;



b) abbia compiuto i 65 anni.

Articolo 52.- L'assegno da erogarsi ai Soci impotenti o vecchi sarà determinato separatamente per i due gruppi maschile e femminile, entro il mese di gennaio di ogni anno, con deliberazione del Consiglio direttivo. Nello stabilire l'ammontare si dovrà tener conto:

a) delle prevedibili rendite patrimoniali disponibili per l'esercizio;

b) del numero dei Soci già impotenti al principio dell'anno e di quelli che entro l'anno raggiungeranno i limiti d'età sopra previsti ed avranno quindi diritto all'assegno.

Articolo 53.- Nel liquidare l'assegno ai singoli Soci, si dovrà tener conto del grado di invalidità risultante dal certificato medico e degli eventuali accertamenti fatti d'ufficio.


Saranno stabilite tre categorie di Soci i quali avranno:

a) un assegno massimo

b) un assegno medio corrispondente a 7/10 del massimo

c) un assegno minimo corrispondente a 5/10 del massimo l'assegno massimo spetta solo ai Soci che siano completamente inabili al lavoro. Ai Soci vecchi (sopra i 65 anni) anche se inabili al lavoro spetta l'assegno minimo, se invece sono impotenti nella liquidazione si terrà conto del grado di invalidità come per tutti gli altri.

Articolo 54.- Il pagamento dell'assegno verrà fatto mensilmente posticipato e durerà, nell'ammontare fissato, per tutto



l'anno mentre la categoria nella quale il Socio viene assegnato potrà essere modificata in seguito ad effettiva variazione nel grado d' invalidità.

Articolo 55.- Il Socio sarà esente dal pagamento dei contributi dovuti alla sezione fino a tanto goda l'assegno di impotenza

#### Titolo V: Organi amministrativi e di controllo

Articolo 56.- Gli organi amministrativi e di controllo della Società sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Collegio dei Sindaci.

#### Capo I: Dell'Assemblea Generale

Articolo 57.- L'Assemblea generale dei Soci è formata da tutti i Soci effettivi, onorari, benefattori e protettori e dovrà essere indetta almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, mediante avviso diramato ai Soci contenente l'ordine del giorno nonché il luogo e l'ora della convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di impedimento dal Vice-Presidente od altro membro del Consiglio Direttivo.

Articolo 58.- I Soci effettivi per essere ammessi all'Assemblea Generale devono essere in regola col pagamento delle quote sociali. Ciascun partecipante ha diritto di un voto.

Articolo 59.- Per la validità delle deliberazioni nelle Assem-




blee Generali si richieda almeno la presenza di un quarto dei Soci, che hanno diritto di intervenire. Se una Assemblea Generale non fosse valida per mancanza del numero legale ne verrà convocata una mezz'ora dopo e le decisioni prese saranno legali qualunque fosse il numero dei presenti. Trattandosi però di modificazioni allo Statuto o scioglimento della Società; sarà necessaria la presenza di tre quarti dei Soci, che decideranno a maggioranza assoluta. Per modificazioni allo Statuto qualora tale adunanza non fosse valida per mancanza del numero legale; ne verrà convocata una seconda otto giorni dopo, e le decisioni avranno effetto anche se prese a maggioranza assoluta da un decimo dei Soci iscritti a quell'epoca ed aventi diritto di voto. Quando l'Assemblea abbia per scopo modificazioni statutarie il relativo avviso dovrà pervenire ai Soci ed essere affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Articolo 60.- Assemblee Generali straordinarie potranno essere convocate quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o se fossero richieste da un quinto dei Soci.

Articolo 61.- Spetta all'Assemblea Generale:

- a) nominare il Presidente e i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci;
- b) esaminare ed approvare le relazioni morali, il conto consuntivo e le relazioni dei Sindaci;
- c) deliberare su tutte le questioni che le venissero sottopo-



ste dal Consiglio.

Articolo 62.- Le votazioni da parte dell'Assemblea Generale possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per semplice alzata e seduta. Il Presidente dell'Assemblea, sentito il parere dei presenti, stabilisce il sistema che deve essere adottato per ogni deliberazione.

Articolo 63.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche od illegali si computeranno per determinare la maggioranza dei votanti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 64.- Dell'Assemblea Generale verrà redatto apposito verbale che sarà controfirmato, oltre che dal Presidente e dal Segretario, anche da due Soci all'uopo delegati i quali, se del caso fungeranno anche da scrutatori. Il verbale verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea successiva la quale potrà approvarlo anche senza preleggerlo.


## Capo II: Del Consiglio direttivo

Articolo 65.- La Società è diretta, rappresentata ed amministrata da un consiglio direttivo i cui membri saranno scelti tra tutte le categorie dei soci, purchè maggiorenni.

Non possono far parte del Consiglio due o più membri di una




stessa famiglia.



Articolo 66.- Gli amministratori della Società sono mandatarî temporanei revocabili senza obbligo di dare cauzione. Essi sono personalmente e solidamente responsabili:

- a) dell'adempimento dei doveri inerenti al loro mandato;
- b) della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali;
- c) della piena osservanza dello statuto sociale.

Tale responsabilità per gli atti di omissione degli amministratori non ricadrà sopra quello di essi che avesse fatto notare, senza ritardo, il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone notizia immediata per iscritto ai Sindaci.



Articolo 67.- Le cariche sociali sono onorifiche e quindi nessun compenso spetta ai membri del Consiglio tranne quando avessero ad assentarsi da città allo scopo di rappresentanza o comunque per affari riguardanti la Società, nel qual caso avranno diritto al rimborso delle spese effettive sostenute e nell'eventualità prevista dall'articolo 102.

Articolo 68.- Il Consiglio direttivo si compone di otto membri nominati nella Assemblea Generale; dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Articolo 69.- L'Assemblea Generale nomina, con una prima votazione, il Presidente e con una successiva gli altri sette membri del Consiglio.

Articolo 70.- Nella prima riunione del Consiglio direttivo, dopo l'Assemblea che sarà indetta dal neo-eletto Presidente, i

membri del Consiglio sceglieranno fra di loro, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiera, mentre gli altri quattro membri fungeranno da Consiglieri.

Articolo 71.- Se durante il triennio venisse a mancare qualche membro del Consiglio, al suo posto subentrerà (tranne nel caso del Presidente) quello dei Soci che avrà ricevuto dall'Assemblea Generale, maggior numero di voti dopo gli eletti.

Articolo 72.- I membri del Consiglio direttivo, che senza motivate ragioni di impedimento mancassero tre sedute consecutive del Consiglio, verranno ritenuti dimissionari e surrogati come nel caso previsto dall'Articolo precedente.

Articolo 73.- Il Consiglio direttivo deve riunirsi normalmente una volta ogni trimestre e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano la maggioranza dei membri o il Collegio dei Sindaci.

Articolo 74.- L'avviso di convocazione dovrà essere spedito: ai membri del Consiglio direttivo, tre giorni prima di quello fissato per la riunione colla indicazione dell'ordine del giorno. La riunione sarà valida quando siano presenti, oltre il Presidente, quattro Consiglieri. Ciascuno degli intervenuti ha diritto di un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale quello del Presidente. Di ogni riunione del Consiglio sarà redatto apposito verbale da preleggersi ed approvarsi in quella successiva.


Articolo 75.- Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:



- a) curare il conseguimento dei fini sociali in armonia colle deliberazioni prese dall'Assemblea generale;
- b) di esaminare e discutere il conto consuntivo da sottoporsi all'Assemblea Generale;
- c) deliberare sulla convocazione della Assemblea Straordinaria
- d) deliberare sulle domande di ammissione a Socio;
- e) di esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale dandone comunicazione per la ratifica, nella prossima convocazione della stessa;
- f) deliberare sull'impiego di fondi, secondo le norme del presente statuto;
- g) determinare attualmente l'ammontare degli assegni e liquidare gli stessi ai Soci impotenti o vecchi;
- h) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate per legge o dal presente statuto.

### Capo III: Del Presidente e Vice-Presidente

Articolo 76.- Il Presidente rappresenta la Società in giudizio e fuori, ne sorveglia e dirige tutta la vita e firma in nome e per conto della stessa tutti gli atti, apponendo la propria sottoscrizione alla denominazione della Società. Spetta al Presidente in particolare di convocare le sedute del Consiglio direttivo, presentare allo stesso tutte le proposte che ritenesse utili per la Società, prendere in caso d'urgenza tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo poi riferire al Consiglio nella prossima riunione.



Articolo 77.- Il Presidente è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine nell'Assemblea ed in tutte le riunioni della Società.

Articolo 78.- Il Presidente potrà disporre per spese d'amministrazione fino alla somma di Lire 500 annue.

Articolo 79.- Per assegni, contributi straordinari ai Soci ammalati con speciale carattere d'urgenza e bisogno il Presidente potrà disporre fino a Lire 200 per ogni caso. Queste erogazioni dovranno però essere fatte unicamente dal "fondo per assegni straordinari" ed in quanto ne esista disponibilità.

Articolo 80.- Il Presidente, assente o impedito, può farsi sostituire dal Vice-Presidente al quale, in questo caso, sono demandate tutte le attribuzioni del Presidente stesso. Nell'eventualità di morte o dimissioni del Presidente, il Vice-Presidente lo sostituirà fino alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

#### Capo IV: Del Segretario e del Cassiere

Articolo 81.- Il Segretario redige i verbali delle Assemblee dei Soci e delle adunanze del Consiglio, tiene il protocollo degli esibiti e la corrispondenza ed ha cura dell'archivio sociale.

Articolo 82.- Il Cassiere tiene registri amministrativi e contabili della Società ed è responsabile della cassa.

Presenta quando richiesta dal Presidente, la situazione della gestione, l'elenco dei Soci in arretrato colle quote e in tem-



po utile il conto consuntivo.



## Capo V: Del Collegio dei Sindaci

Articolo 83.- Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Generale.

Durano in carica tre anni, e sono rieleggibili. I supplenti sostituiscono i Sindaci effettivi in caso di assenza, dimissioni o morte.

Articolo 84.- E' compito dei Sindaci il verificare la contabilità e la cassa, esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà sottoposta all'Assemblea Generale. Di ogni adunanza del Comitato dei Sindaci sarà tenuto un processo verbale da preleggersi ed approvarsi all'adunanza successiva. Lo stesso dovrà essere sottoscritto dai sindaci effettivi e supplenti intervenuti.

Articolo 85.- I Sindaci hanno diritto di visitare quando cre-  
dono l'ufficio sociale e di assistere alle adunanza del Consi-  
glio direttivo.

Titolo VI: Del patrimonio sociale

(impiego di fondi, conto consuntivo; rendite e spese e dell'amministrazione in generale)

## Capo I: Patrimonio ed impiego di fondi

Articolo 86.- Il Patrimonio sociale è formato dalle attività pervenute, in conformità agli articoli transitori, dalle due vecchie società e sarà aumentato, colle modalità che seguono,

Ango Quaccy

degli utili annuali, dei contributi dei soci protettori, benefattori e dei contributi annuali dei Soci iscritti alla sezione impotenza; nonché di tutte le beneficenze che pervenissero dalla Società.

Articolo 87.- Del patrimonio sociale sarà redatto un unico inventario, che formerà la base per l'impianto della contabilità sociale; ed avuto riguardo al disposto dell'Articolo 50 sarà distinto in quattro fondi, che avranno, per quanto riguarda la rendita, gestione separata, e precisamente:

- a) Fondo intangibile impotenza Maschile;
- b) Fondo intangibile impotenza Femminile;
- c) Fondo di riserva malattia;
- d) Fondo per assegni straordinari ai Soci iscritti alla sezione malattia.

In conformità poi al disposto dell'Articolo 8 della legge 14.04.1886 n. 3818 saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale i lasciti e le donazioni che la Società conseguisse per fine determinato ed avente carattere di perpetuità. Le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testamento o dal donatore.

Articolo 88.- Il patrimonio sociale intangibile, in quanto non sia già investito in beni stabili, sarà impiegato in titoli di stato o mutui ipotecari con garanzia pupillare.

Articolo 89.- Il Fondo riserva malattia sarà tenuto a disposizione per i bisogni della gestione e sarà depositato in conto



corrente presso la locale Cassa di Risparmio e così pure il Fondo per assegni straordinari.

Articolo 90.- I titoli ed in genere tutti i valori di proprietà della Società verranno pure depositati a custodia ed amministrati presso la predetta Cassa di Risparmio. Tanto del conto corrente come dei titoli depositati saranno autorizzati a disporre il Presidente o Vice Presidente in comune col Cassiere o col Segretario.

## Capo II: Dell'esercizio annuale e conto consuntivo


Articolo 91.- L'esercizio annuale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il mese di marzo di ogni anno deve venir approntato il conto consuntivo dell'esercizio precedente che dovrà essere sottoposto per l'esame del collegio dei Sindaci e quindi al Consiglio Direttivo e per la finale approvazione all'Assemblea Generale dei Soci.

## Capo III: Rendite e spesa.

Articolo 92.- Le rendite della sezione malattia sono costituite:

- a) dalle tasse d'ammissione di tutti i Soci effettivi;
- b) dalle quote dei Soci iscritti alla Sezione stessa;
- c) dagli interessi maturati sul Fondo di riserva;
- d) dalle offerte, legati ed altro che fossero l'erogazione.

Le spese per l'amministrazione saranno caricate in parte eguali alla Sezione malattia e a quella impotenza maschile. espressamente destinati per



Articolo 93.- Gli avanzi annuali, della Sezione malattia, saranno devoluti:

a) il 40% al Fondo riserva malattia fino a tanto che abbia raggiunto Lire 25.000.=

b) il 20% al Fondo impotenza intangibile suddiviso fra quello Maschile e Femminile in proporzione al n.ro degli iscritti alla Sezione malattia esistenti al 31 dicembre;

c) il 40% a disposizione del Consiglio per erogazioni straordinarie da farsi sull'esercizio successivo in conformità a quanto detto agli articoli 47 e 48 del presente statuto. Le somme eventualmente non erogate durante un esercizio saranno riportate a nuovo e tenute a disposizione per i bisogni successivi.

Articolo 94.- Dal Fondo riserva malattia potranno essere prelevate le somme necessarie per far fronte ai bisogni della Sezione, quando le rendite non fossero sufficienti a coprire le spese. In questo caso però non saranno fatte erogazioni a patrimonio o al Fondo per assegni straordinari fino a tanto che il Fondo riserva non sia stato reintegrato nel suo originale ammontare.

Articolo 95.- Quando il Fondo riserva avrà raggiunta la somma di Lire 25.000.= gli utili andranno col 50% ai Fondi intangibili e col 50% al Fondo per assegni straordinari.

Articolo 96.- Le rendite dei Fondi impotenza da assegnarsi ai Soci, in conformità all'articolo 54, sono formate dai redditi



del patrimonio intangibile, dalle quali  
per la conservazione del patrimonio stesso (imposte, tasse,  
spe se manutenzione stabili, tasse custodia valori etc.). Tali  
rendite, in quanto non vengono erogate durante l'anno, andran-  
no assieme ai contributi dei Soci iscritti alla Sezione, in  
aumento dei Fondi rispettivamente Maschile e Femminile. Even-  
tuali deficienze invece dovranno essere coperte colle rendite  
degli esercizi successivi.


Articolo 97.- Elargizioni, lasciti, eredità in quanto non sia-  
no espressamente erogati ad uno o all'altro dei Fondi impoten-  
za o malattia o comunque se abbiano una ben determinata desti-  
nazione saranno ripartiti in parti eguali ai due Fondi intan-  
gibili.

Articolo 98.- I contributi, dei Soci benefattori e protettori  
andranno in aumento dei Fondi Maschile e Femminile a seconda  
della destinazione che dai Soci stessi verrà stabilita.

Capo IV: Dell'amministrazione e personale addetto.

Articolo 99.- Per la tenuta della contabilità sociale, ruoli  
dei Soci, incasso delle quote, pagamento degli assegni ed in  
genere per l'evasione delle pratiche d'ufficio potrà venir as-  
sunto apposito impiegato al quale verrà fissato adeguato ora-  
rio in modo che in determinate ore possa essere a disposizione  
dei Soci.

Articolo 100.- Tale impiegato dovrà essere scelto, di prefe-  
renza, fra i Soci che possedessero i necessari requisiti. I



compiti, lo stipendio e l'orario d'ufficio saranno specificati in apposito contratto da stipularsi di volta in volta. Le mansioni dell'impiegato possono anche venir affidate a qualche membro del consiglio direttivo che in tale sua veste avrà diritto ad adeguato compenso.

#### Titolo VII: Del regolamento interno

Articolo 101.- Per quanto non previsto dal presente statuto e particolarmente per stabilire le norme di cui all'articolo 4-23-24 incl/ 34 e 36 il Consiglio direttivo compilerà un regolamento interno da approvarsi dall'Assemblea Generale dei Soci a semplice e maggioranza. Eventuali modifiche allo stesso dovranno essere pure approvate dall'Assemblea Generale che potrà venire anche convocata straordinariamente se si presentasse la necessità e l'urgenza.

#### Titolo VII: Disposizioni finali

Articolo 102.- I benefici di cui al presente statuto potranno essere, in tutto o in parte, estese ai famigliari dei Soci colle modalità che saranno stabilite dal regolamento interno.

Articolo 103.- In caso di scioglimento la Società passa in liquidazione, e fungerà da liquidatore il Consiglio Direttivo, ove l'Assemblea Generale non conferisca ad altra od altre persone un tale incarico. Il patrimonio dovrà venir impiegato per soddisfare e agli impegni verso i Soci ed eventualmente verso terzi e l'eventuale avanzo verrà passato alla Congregazione di Carità con facoltà di goderne la rendita e di amministrarlo,



tenendo il capitale a disposizione di un'eventuale Società che  
avesse a costituirsi con scopi analoghi a quella disciolta.

Il realizzo dei mobili e degli immobili effettuato solo in  
quanto risulti opportuno, sarà allora investito in titoli del

Debito Pubblico. Articoli transitori

Articolo 104.- Il presente statuto entrerà in vigore non appena  
effettuata la trascrizione e pubblicazione dello stesso a  
norma di legge.

Articolo 105.- Per il 31 dicembre successivo all'effettuata  
registrazione della Società dovrà venir compilato il nuovo inventario  
del patrimonio sociale e col primo gennaio prossimo  
la contabilità dovrà corrispondere alle norme del precedente  
statuto.

Articolo 106.- Le attività nette pervenute delle due cessate  
Società dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite al  
nome del nuovo ente collettivo e saranno destinate come segue:

a) al Fondo intangibile Maschile saranno devolute tutte le attività  
della attuale sezione Maschile meno Lire 10.000.= che  
andranno al Fondo di riserva malattia;

b) al Fondo intangibile Femminile saranno devolute tutte le  
attività dell'attuale sezione Femminile meno Lire 2.000.= che  
passeranno al fondo di riserva malattia;


c) il Fondo di riserva sarà così costituito del fondo iniziale  
di Lire 12.000.=

Articolo 107.- Nella prima applicazione del presente statuto i


Soci già iscritti alla sezione malattia avranno diritto di passare in quella nuova classe di contribuzione che più si avvicina a quella in cui erano già iscritti, mentre quelli già iscritti alla sezione impotenza continueranno a pagare i contributi fin qui corrisposti.

*Angelo Guaccione*

*[Signature]*



Copia conforme al suo originale esistente nel registro  
e si rilascia ad uso... omologa  
23 novembre 1998



atto registrato a Rovereto il 20 novembre 1998  
al n. 1457 mod. I.  
Esatte Lire 257.800. #